



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico
Servizio Provinciale del Genio Civile
di RAGUSA

**OGGETTO: Indirizzi operativi su richiesta di parere ed autorizzazione di competenza del Genio Civile
di Ragusa per i laghetti collinari ed i piccoli invasi ad uso irriguo– N.C.T. 2018**

Con L.R. 16/2016 la Regione Siciliana ha recepito con modifiche, il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", approvato con D.P.R. 380/2001 così come modificato dal D.Lgs. 222/2016.

L'art. 3, così come recepito, indica gli interventi di nuova costruzione che comportano la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e che necessitano di un titolo concessorio o autorizzativo da parte del competente Comune.

I laghetti collinari ed invasi ad uso irriguo, rientrano tra gli interventi sopra descritti poiché comportano la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, equiparati, ai sensi dei punti e.3) ed e.7) del comma 1 dell'art. 3 del T.U.E. 380/2001, agli interventi di nuova costruzione. Gli art. 52 e 53 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., indicano che: "*In tutti i Comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private, debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, Le norme di cui al comma precedente potranno essere successivamente aggiornate o modificate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.*".

L'art. 83, comma 1 e 2 del D.P.R. 380/2001 indica che: "*Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del comma 2 lettera a) del presente articolo, sono disciplinate oltre che dalle norme di cui ai precedenti artt. 52 e 53, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il consiglio nazionale delle ricerche*".

Le norme tecniche a cui fare riferimento per le realizzazioni delle infrastrutture in oggetto, sono oggi il D.M. 17 Gennaio 2018, "Norme tecniche per le costruzioni" anche con riferimento alle costruzioni in zona sismica ai sensi della L. 64/74, e il D.P.R. 1363/1959 "*Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta*".

Il Genio Civile di Ragusa, ha da tempo in uso le "Linee guida per la realizzazione di laghetti collinari e invasi", pubblicate sul sito web, aventi le seguenti caratteristiche:

- opere di sbarramento per laghi artificiali con altezza di ritenuta, ossia altezza d'acqua al di sopra del piano di fondazione non superiore a 15 metri;
- volume invaso inferiore a 1.000.000 di mc,
- piccole derivazioni (portata necessaria per l'irrigazione inferiore a 1000 l/sec, superficie da irrigare inferiore a 500 Ha) e in ogni caso a quei laghetti che seppur interrati presentano problematiche simili rispetto alla stabilità degli argini in rilevato.

Esse rappresentano un valido strumento semplificato per i calcoli e le verifiche a cui sottoporre le strutture di ritenuta degli invasi, anche in zona sismica.

Sarà cura del/i progettista/i scegliere la metodologia di calcolo ritenuta più idonea, in relazione all'opera da progettare, alla situazione geologica e geotecnica dei terreni di sedime e circostanti e di ogni altro fattore ritenuto rilevante.

AVVIO DELLA PROCEDURA

Il **titolare di un diritto reale di proprietà o di superficie** che intende realizzare un piccolo invaso per uso irriguo, dovrà presentare istanza in bollo all'Ufficio del Genio (vedi modello - **All. n. 1**). L'Ufficio prenderà in carico l'istanza e verificherà la completezza della documentazione allegata.

Nel caso di invaso per la raccolta di acque piovane che, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 152/2006 è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acque, il Genio Civile ad esito positivo dell'istruttoria, rilascerà il relativo parere.

Nel caso di invaso in cui è prevista la derivazione di acque pubbliche contestualmente all'istanza per la richiesta di parere ai sensi del D.P.R. 1363/1959, dovrà essere richiesta autorizzazione in corso di validità ai sensi dell'art. 56 R.D.1775/1933 e ss.mm.ii. o concessione delle acque ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Concluse positivamente le attività preliminari, in ambedue i casi sopracitati, l'Ufficio rilascerà il parere richiesto ai sensi del DPR 1363/1959. Ottenuto tale parere il richiedente produrrà istanza per il deposito e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del T.U.E. 380/2001, dell'art. 16 della L.R. 16/2016 e dell'art. 94 del T.U.E. 380/2001 (già art. 17 e 18 della L. 64/74).

Nel sito istituzionale del Genio Civile è pubblicata la modulistica relativa alle istanze da produrre e la documentazione tecnica e amministrativa da allegare. Sono altresì specificate le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte dal proprietario, dai tecnici incaricati della progettazione, dal direttore dei lavori, dall'impresa realizzatrice delle opere e dall'incaricato del collaudo (vedi **All. n. 1**).

L'Ufficio, ad istruttoria completata rilascerà l'autorizzazione alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'artt. 16 della L.R. 16/2016 ed art. 94 del T.U.E. 380/2001 (già art. 18 della citata Legge 02/02/1974 n. 64).

Il richiedente, dichiarato che gli elaborati progettuali allegati sono conformi a quelli presentati al Comune per l'iter di natura urbanistica e che i lavori in oggetto non sono stati ancora iniziati, ottenuta l'autorizzazione, potrà iniziare, fatte salve le autorizzazioni di natura urbanistica, i lavori di realizzazione dell'invaso e, alla loro ultimazione da comunicare a questo Ufficio, deporrà la relazione finale ed il collaudo delle opere previste dalle N.T.C. 2018 ai capitoli 9 e 10.

Nel caso di realizzazione di opere soggette al capo II del T.U. dell'edilizia (ex Legge 1086/71) i contenuti degli atti di cui sopra saranno ricompresi nella relazione a strutture ultimate e nel collaudo statico della struttura in c.a., c.a.p. o metallica, anch'essi da depositare presso questo Ufficio (vedi art. 62, 67 comma 7 e comma 8 bis del DPR 380/2001 così come modificato dal D. Lgs. 222/2016).

Analoghe procedure verranno attuate nel caso si volesse procedere a una **manutenzione**, sia ordinaria che straordinaria, **e/o ad un ampliamento** di un invaso regolarmente autorizzato: il proprietario produrrà apposito progetto strutturale da depositare e/o autorizzare come sopra indicato.

VIOLAZIONE DELLE NORME

L'inosservanza delle procedure sopraindicate o la realizzazione di infrastrutture difformi da quanto autorizzato, costituiranno violazioni alle norme sismiche da assoggettare al Capo IV, Titoli II e III del D.P.R. 380/2001, come recepito nell'Ordinamento Regionale con la L.R. 16/2016.

Pertanto nel caso in cui l'Ufficio del Genio Civile accerti direttamente fatti costituenti violazioni alle presenti norme o ne venga a conoscenza anche attraverso "autodenuncia" del proprietario di **opere abusivamente realizzate e dichiarate conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia dal Comune territorialmente competente**, ma in violazione dell'art. 93 del T.U.E. 380/2001 (già art. 17 della Legge 02/02/74 n. 64), dell'art. 16 della L.R. 16/2016, dell'art. 94 del T.U.E. 380/2001 (già art. 18 della citata Legge 02/02/74 n. 64) e degli artt. 64 e 65 del T.U.E. (già artt. 2 e 4 della Legge 1086/71) nel caso di presenza di opere in c.a., c.a.p. e metalliche, verranno avviate le procedure previste dall'art. 96 e seguenti del T.U.E. (già art. 21 e seguenti della Legge 64/74).

Novembre 2025